



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2009 (03.06)
(OR. en)**

**10219/1/09
REV 1**

FISC 70

RELAZIONE

della:	Presidenza
al:	Coreper / Consiglio
Oggetto:	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari - Relazione della Presidenza sull'andamento dei lavori

I. Introduzione

1. Nel novembre 2007, la Commissione ha presentato due proposte correlate di atti giuridici del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari ai fini dell'IVA (direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e regolamento di applicazione), contenenti tre serie di misure:
 - l'aggiornamento delle definizioni e norme che disciplinano l'esenzione dall'IVA dei servizi assicurativi e finanziari;
 - un'applicazione più generale di un'opzione per l'imposizione aperta agli operatori economici per tutti i servizi assicurativi e finanziari;
 - l'introduzione di un meccanismo transfrontaliero di divisione dei costi per i prestatori di servizi assicurativi e finanziari.

II. Sintesi dei lavori svolti durante le Presidenze slovena e francese

2. Le discussioni sulle proposte, avviate durante la Presidenza slovena, sono state portate avanti durante la Presidenza francese. Le due Presidenze hanno concentrato i propri sforzi prevalentemente sul testo della direttiva proposta e, in particolare, sulla parte riguardante le definizioni. I progressi compiuti su questo fascicolo sono stati presentati nelle relazioni delle due Presidenze (documento 9929/08 FISC 66; documento 15793/2/08 REV 2 FISC 156).
3. Nel dicembre 2008, il Consiglio Ecofin ha chiesto alla presidenza (ceca) entrante di proseguire i lavori sulla base dei progressi già compiuti. Inoltre, il Consiglio ha chiesto una relazione sullo stato delle discussioni entro il primo semestre del 2009.

III. Progressi sul fascicolo

4. La Presidenza ha proseguito i lavori e ha trattato tutte le parti del fascicolo, ovvero le definizioni di servizi assicurativi e finanziari, l'opzione per l'imposizione e il meccanismo di divisione dei costi. In conformità alla richiesta del Consiglio, la Presidenza ha cercato di ridurre le differenze di approccio e i problemi redazionali riscontrati nel corso delle discussioni e ha proceduto all'esame dettagliato della proposta di regolamento di applicazione.
5. Al fine di verificare le definizioni, modificate nel corso dei lavori svolti durante le Presidenze precedenti, a fronte degli esempi figuranti nel regolamento originario della Commissione, la Presidenza ha redatto singoli documenti che mettono a confronto le parti pertinenti di entrambe le proposte giuridiche, ovvero la direttiva e il regolamento. La Presidenza si è quindi concentrata sul contenuto delle due proposte. La struttura dei documenti ha permesso l'adattamento degli esempi riportati nel regolamento alle ultime versioni delle definizioni consentendo pertanto l'adozione simultanea delle due proposte.

6. Nel primo compromesso della Presidenza (documento 5162/09 FISC 2), si è tenuto conto solo degli esempi ritenuti importanti ai fini della verifica delle definizioni. Nel secondo compromesso della Presidenza (documento 7998/09 FISC 36) sono stati sottoposti ad esame tutti gli esempi possibili figuranti nella proposta originaria di regolamento della Commissione nonché ulteriori esempi pertinenti trasmessi dagli Stati membri.
7. In seguito all'ulteriore esame delle definizioni, la Presidenza ha migliorato, in particolare, la formulazione inerente ai cambi di valuta e all'intermediazione, ha creato una nuova e distinta definizione per i trasferimenti di debiti e crediti e ha adattato la definizione di operazioni relative a titoli e a quote parti di società o associazioni. È stata inoltre discussa la questione dei depositi finanziari al fine di stabilire le attività economiche pertinenti che dovrebbero essere coperte da tale concetto.
- Inoltre, la Presidenza ha soppresso le disposizioni sulle forniture raggruppate, considerate troppo rigide per poter tenere conto di tutti i possibili scenari commerciali comportanti elementi relativi all'assicurazione e ai crediti. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica in merito, ulteriori lavori sono stati dedicati alla precisazione degli esempi pertinenti relativi alla concessione di crediti.
8. La maggior parte delle definizioni sembra ora complessivamente accettabile nonostante resti necessario precisare ulteriormente alcuni esempi del regolamento. Tuttavia, rimangono ancora in sospeso alcune questioni importanti, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la definizione dei prodotti finanziari derivati e la portata della definizione riguardante i fondi di investimento.
9. Per quanto concerne la definizione di esternalizzazione e i relativi esempi, la Presidenza ha suggerito di trattare tale questione dettagliatamente in un momento successivo, una volta convenuti gli esempi di servizi assicurativi e finanziari e le definizioni a cui si riferisce l'esternalizzazione.

10. Quanto all'opzione per l'imposizione, la Presidenza ha chiesto agli Stati membri che la applicano di comunicare le loro esperienze pratiche in materia. Sulla base di tali informazioni, la Presidenza ha identificato le principali questioni relative ai possibili modi di procedere e ha chiesto pareri sull'orientamento dei lavori futuri. Nonostante siano stati delineati vari approcci, gli Stati membri non sono ancora in grado di raggiungere un accordo in merito a una tabella di marcia per i lavori futuri. Tuttavia, gli Stati membri sono interessati ad esplorare ulteriori possibilità relative a tale misura.
11. La questione del meccanismo di divisione dei costi è stata discussa sulla base del documento esplicativo della Commissione che mette in rilievo, in particolare, le ragioni alla base del meccanismo e il funzionamento consigliato dello stesso. Tuttavia, nonostante le informazioni aggiuntive fornite, la maggioranza delle delegazioni ha mantenuto la posizione piuttosto negativa, dovuta prevalentemente alla mancanza di chiarezza, ai possibili abusi del meccanismo e all'impatto di questo sulle attuali disposizioni in materia di divisione dei costi stabilite dall'articolo 132 o in materia di raggruppamento a fini IVA (Articolo 11).

*

Si invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione e dei progressi compiuti finora in merito alla proposta di direttiva e alla proposta di regolamento.